

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: ORDINANZA AZIONI DI CONTRASTO ALLINQUINAMENTO ATMOSFERICO LOCALE.

IL SINDACO

Considerato che la centralina di Arpa posizionata sul territorio del Comune di Como ha rilevato che si è verificato per il decimo giorno consecutivo il raggiungimento e superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m3 di PM10;

Ritenuto necessario, per la tutela della salute pubblica, adottare misure finalizzate a limitare il carico delle emissioni inquinanti;

Visto il P.R.I.A. – Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria-, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia il 06/09/2013 con Deliberazione X/593;

Vista la Deliberazione della Regione Lombardia n. 7635 dell'11 luglio 2008 "Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento inerente i veicoli previsti dall'art. 22,commi 1,2,5 ed ai sensi dell'art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'art. 11, L.R. 24/06".

Verificato che il Comune di Como è un Comune di fascia E (DGR n. X/3965 del 31 luglio 2015) e che, in quanto tale, oltre alle azioni previste dal DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e dalla DGR n. 9958 del 29 luglio 2009, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 8 della citata DGR in ordine ai limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285;

Visto il D.M. 21/04/1999 n. 163 e s.m.i. "Norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 02.04.2002 n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

Visto il Decreto Legislativo 03.08.2007 n. 152;

Vista la Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il Decreto legislativo 13.08.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del TUEL adottato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ordina

Da venerdì 11 dicembre 2015 l'entrata in vigore delle seguenti misure:

- a) divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 8.30 alle ore 18.00: veicoli privati
- dalle ore 7.30 alle ore 9.30: veicoli commerciali

Sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall'allegato 1 alla DGR n° 7635 dell'11 luglio 2008 e dall'allegato 1 alla DGR n° 9958 del 29 luglio 2009

- b) riduzione di due ore (da 14h a 12 h) della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 412/1993, salvo deroghe/eccezioni con riduzione di 1 grado centigrado, fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art.8, comma 10, della DGR X/3965 del 31/07/2015 di seguito indicate :
- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Avvisa

Che le misure adottate sono sospese dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di assestamento dei valori sotto soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia per 3 giorni consecutivi rilevati nella città di Como.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento possono essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata evidenza dal Comandante della Polizia Locale.

Avverte

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino a un massimo di Euro 500,00 con applicazione dell'art. 16 della legge 289/1981.

La presente Ordinanza sarà esecutiva con la pubblicazione all'albo online e ne sarà data ampia diffusione sul sito internet comunale e ogni altra opportuna forma di pubblicizzazione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO Dott. Mario Lucini